

REGOLAMENTO COMUNALE
**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE**

INDICE

Art.1	Istituzione ed inquadramento giuridico
Art.2	Fonti giuridiche
Art.3	Scopi, finalità ed ambito di attività
Art.4	Articolazione del Gruppo Comunale
Art.5	Strutture Operative del Gruppo Comunale
Art.6	Assemblea dei Volontari
Art.7	Consiglio Direttivo
Art.8	Coordinatore
Art.9	Vice Coordinatore
Art.10	Responsabili dei Settori
Art.11	Segretario
Art.12	Formalizzazione delle figure di responsabilità
Art.13	Ammissione
Art.14	Volontari in prova
Art.15	Volontari effettivi
Art.16	Sistemi di comunicazione del Gruppo Comunale
Art.17	Attività del Gruppo Comunale
Art.18	Formazione
Art.19	Diritti
Art.20	Doveri
Art.21	Provvedimenti disciplinari e cautelari
Art.22	Risorse
Art.23	Adempimenti in materia di sicurezza
Art.24	Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
Art.25	Disposizioni finali
Art.26	Norme transitorie

Allegati

All. "A"	Logo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce
All. "B"	Logo della Protezione Civile – Volontariato - della Regione Puglia
All. "C"	Schema della domanda di ammissione/mantenimento
All. "D"	Divisa per volontario effettivo
All. "E"	Divisa per volontario in prova
All. "F"	Modello tesserino di riconoscimento

Art. 1 - Istituzione ed inquadramento giuridico

1. È istituito, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 09/03/2010, presso la Sede Municipale, il **"Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce"**, in acronimo **"GCVPC"**, di seguito denominato anche più semplicemente "Gruppo" o "Gruppo Comunale".
2. Il Sindaco è il legale rappresentante e responsabile unico del Gruppo Comunale.
3. La sede legale è presso la Sede Municipale del Comune di Minervino di Lecce.
4. La sede operativa è sita presso la Sede Municipale, ovvero presso altra sede idonea che dovesse essere individuata.
5. Il GCVPC, quale componente volontaristica della Struttura Comunale di Protezione Civile, non è dotato di autonomia giuridica e patrimoniale.
6. Il Codice Fiscale del GCVPC coincide con quello dell'Ente.
7. Il Gruppo utilizza il proprio [logo sub allegato "A"](#), unitamente al logo della Protezione Civile della Regione Puglia di cui alla D.G.R. nr. 993 del 18/06/2008, secondo lo [schema sub allegato "B"](#).
8. Al Gruppo Comunale sono ammessi cittadini – di ambo i sessi – di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 50 anni, residenti nel Comune di Minervino di Lecce (Minervino di Lecce, Specchia Gallone e Cocumola), non aventi procedimenti penali in corso o condanne penali per reati non colposi, e che siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo [Art.15](#).
9. Al Gruppo Comunale possono essere ammessi altresì, in via eccezionale e con provvedimento motivato, in deroga ai limiti di età posti come al comma precedente, cittadini di età compresa tra i 50 ed i 65 anni, che siano in possesso di comprovate capacità, in ordine all'espletamento di specifiche attività nell'ambito della protezione civile.
10. Al Gruppo Comunale possono essere ammessi altresì, in via eccezionale e con provvedimento motivato, in deroga all'[art.13 comma 3 lettera c\)](#) e nei limiti dei commi precedenti e comunque in maniera che il loro numero non super il 10% dell'organico del Gruppo, i cittadini disabili e/o non in possesso di sana e robusta costituzione e/o relativa idoneità fisica, che siano in possesso di comprovate capacità (amministrative, informatiche, ecc.). I volontari di cui innanzi non possono svolgere in nessun modo [attività operative](#) e/o partecipare ad attività [formazione/addestramento](#) pratiche e in particolare far parte dei [Settori Operativi](#). Ad essi [potranno essere affidati mansioni specifiche](#) da parte del [Consiglio Direttivo](#) sentito il parere vincolante del Sindaco e del Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Pertanto il volontario di cui innanzi è inquadrato come "volontario non operativo" e ne è fatta annotazione sulla scheda anagrafica personale del volontario.
11. Le prestazioni effettuate dai volontari del GCVPC sono del tutto gratuite e senza fine di lucro. In finzione dei rapporti di collaborazione operativa e funzionale derivanti dalle prestazioni effettuate dai componenti del GCVPC, non può configurarsi l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra i Volontari e l'Amministrazione Comunale.
12. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno del Gruppo Comunale, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
13. Il Gruppo Comunale è parte integrante del Servizio di Protezione Civile.

Art. 2- Fonti giuridiche

1. Il presente Regolamento Comunale, predisposto nel quadro ordinamentale del [Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#) – G.U. Serie Generale n.17 del 22/01/2018 - nonché delle altre norme di settore ivi comprese la [L.R. 7/2014 "Sistema regionale di protezione civile"](#) e il ["Regolamento Regionale n. 1/2016 - Disposizione relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia"](#) che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento del GCVPC del Comune di Minervino di Lecce.
2. La partecipazione del Gruppo Comunale quale Organizzazione di Volontariato (ODV), alle attività di Protezione Civile, è regolamentata dal richiamato [Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#) e in particolare l'art.35 "Gruppi Comunali di Protezione Civile" e dal combinato [Decreto Legislativo n.117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore"](#) e in particolare dall'art.32 "Organizzazioni di Volontariato" comma 4, nonché da specifiche direttive di settore e da ulteriori disposizioni regolamentari statali e regionali ed in particolare il [Regolamento Regionale 11 febbraio 2016, n. 1. "Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia"](#), ovvero da specifici atti di indirizzo emanati dalle Amministrazioni centrali o periferiche, competenti in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle ulteriori disposizioni Statali e Regionali riguardanti la Protezione Civile, nonché anche al Piano di Emergenza Comunale.

Art.3 - Scopi, finalità ed ambito di attività

1. Il GCVPC concorre con l'Amministrazione Comunale all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali demandate al Comune in materia di Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dal [Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#).
2. Il GCVPC costituisce, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali, organo tecnico ausiliario alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Comunale in supporto alle risorse ordinarie del Comune in materia di Protezione Civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e concorrendo alle attività di protezione Civile con le componenti istituzionalmente preposte e con le altre strutture operative di cui al [Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#).
3. Le attività operative del GCVPC svolte in concorso con le strutture istituzionalmente preposte in via ordinaria, sono svolte nell'ambito delle direttive e delle indicazioni fornite dall'autorità, come previsto per legge.
4. Tra le attività di protezione civile previste dalle disposizioni vigenti (art. 2 del [Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#)) si annoverano in particolare quelle di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, nonché ogni altra azione connessa, contemplata dall'ordinamento.
5. Rientrano, inoltre, tra le predette attività le iniziative volte alla conoscenza, informazione, formazione ed addestramento in materia di Protezione Civile, nonché ogni altra attività ad essa riconducibile prevista dall'ordinamento, nonché da specifiche disposizioni emanate a livello statale e regionale in materia di protezione civile e volontariato.
6. Il GCVPC provvede anche ad iniziative formative finalizzate alla divulgazione della cultura della Protezione Civile in ogni contesto sociale ed istituzionale, ivi comprese le attività di attuazione del Piano Comunale di Emergenza anche per quanto attiene l'obbligo di informazione alla popolazione, in collaborazione con il Servizio di Protezione Civile, ai sensi dell'art.12 comma 5 lettera b) di cui al [Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#)
7. Il GCVPC, anche attraverso l'organizzazione di momenti pubblici, svolge inoltre attività di promozione

istituzionale della struttura comunale di volontariato finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte da quest'ultima; nonché atte a favorire l'interesse dei cittadini alla cultura della Protezione Civile, anche al fine di agevolare il reclutamento di nuove risorse umane destinate all'implementazione ed al ricambio dell'organico dei volontari del Gruppo.

8. Il GCVPC esplica ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio comunale, sia in fase di ordinarietà che di emergenza, in caso di eventi di cui all'art.7 del [D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#) e in relazione ai rischi di cui all'art.16 del [D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#), secondo le disposizioni impartite dall'autorità Protezione Civile competenti, nonché in scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, nei limiti di quanto stabilito dall'ordinamento in materia.
9. Può svolgere attività al di fuori del proprio territorio comunale, nei comuni limitrofi in caso di necessità e su richiesta della competente autorità locale, in ambito provinciale e regionale su attivazione dell'autorità di Protezione Civile sovraordinata (Prefetto/Regione), nonché in ambito nazionale ed internazionale su attivazione del Dipartimento della Protezione Civile e/o della Regione Puglia, anche con riferimento all'attivazione della colonna mobile regionale e, comunque, secondo le disposizioni vigenti.
10. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative.
11. Per le finalità istituzionali del Gruppo, l'Amministrazione Comunale, mediante la Giunta Comunale, assegna annualmente specifiche risorse finanziarie di cui all'[Art. 22](#) del presente Regolamento, demandandone la gestione al Responsabile del Servizio di Protezione Civile e al Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
12. Il Sindaco e/o l'Assessore delegato è il responsabile istituzionale del GCVPC. La responsabilità operativa delle attività del Gruppo nonché gli atti amministrativi e di gestione è demandata al Servizio di Protezione Civile del Comune per il tramite del suo Responsabile.

Art. 4 - Articolazione del Gruppo Comunale

1. Le articolazioni del Gruppo Comunale, gli organi, i ruoli e le figure previste nel presente Regolamento rispondono ad esigenze di carattere meramente organizzativo ed a motivazioni di natura tecnica-operativa al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e garantire l'efficacia delle azioni e degli interventi.
2. Il GCVPC, a capo del quale è posto un [Coordinatore](#), è composto da:
 - a. [Volontari Effettivi](#);
 - b. [Volontari in Prova](#) (Aspiranti Volontari).
3. Il GCVPC è organizzato internamente nei seguenti organi collegiali:
 - a. [Assemblea dei Volontari](#);
 - b. [Consiglio Direttivo](#).
4. Il GCVPC è inoltre funzionalmente articolato in Settori, in ragione dei differenti ambiti di attività:
 - a. [Settore Operativo](#);
 - b. [Settore Tecnologico](#);
 - c. [Settore Logistico](#).
5. In affiancamento ai [Volontari Effettivi](#), sono posti i [Volontari in Prova](#) (Aspiranti Volontari), i quali, avendo fatto domanda di ammissione al GCVPC di cui all'allegato "C", pur avendo idonea copertura assicurativa, non ne fanno ancora parte. L'affiancamento ai [Volontari Effettivi](#) è finalizzato alla verifica dell'idoneità attitudinale ed operativa degli Aspiranti Volontari, prima del loro eventuale inserimento all'interno del Gruppo.
6. Ad ogni volontario è assegnato, da parte del Servizio di Protezione Civile, una matricola univoca personale.

7. Presso il Servizio di Protezione Civile è istituito registro/fascicolo, di ogni singolo volontario, contenente le annotazioni, la scheda anagrafica personale del volontario, copia attestati e/o brevetti e quant'altro.
8. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 5 - Strutture operative del Gruppo Comunale

1. Il GCVPC dal punto di vista operativo, è funzionalmente articolato nei seguenti Settori:
 - a. [Settore Operativo](#);
 - b. [Settore Tecnologico](#);
 - c. [Settore Logistico](#).
2. Il Settore Operativo si occupa degli aspetti tipicamente operativi legati agli interventi, sia in fase di ordinarietà che in emergenza.
3. Il Settore Tecnologico cura la gestione delle tecnologie applicate alla Protezione Civile, quali sistemi informatici, telecomunicazioni, cartografia, webgis, sistemi informativi territoriali (SIT) e gestionali di sala operativa, nonché altre tecnologie di supporto che richiedano particolari e specifiche competenze professionali.
4. Il Settore Logistico si occupa dell'organizzazione di tutte le attività di supporto necessarie all'operatività del GCVPC, sia in emergenza che in periodo di ordinarietà.
5. A capo di ogni Settore viene individuato un Responsabile che opera in stretto raccordo con il [Coordinatore](#). I [responsabili dei Settori](#) durano in carica per lo stesso periodo del [Coordinatore](#) e possono essere revocati.
6. All'interno del GCVPC possono essere individuati ulteriori livelli e/o ambiti di responsabilità in funzione di eventuali particolari necessità e/o di esigenze specifiche ed in relazione alla presenza o meno di particolari qualificazioni professionali richieste.

Art. 6 - Assemblea dei volontari

1. L'Assemblea del GCVPC è composta dai [Volontari Effettivi](#) ed è presieduta dal [Coordinatore](#) o dal suo [Vice Coordinatore](#). Ad essa vi prendono parte il Sindaco e/o l'Assessore delegato ed ove richiesto anche il Responsabile del Servizio di Protezione Civile e/o un funzionario delegato facente parte del Servizio di Protezione Civile.
2. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea del GCVPC, come uditori, anche i [Volontari in Prova](#). Possono inoltre parteciparvi eventuali figure esterne delle quali ne è richiesta la presenza, previa autorizzazione del Servizio di Protezione Civile.
3. L'Assemblea può essere convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dal [Coordinatore](#) o dal Servizio di Protezione Civile.
4. L'Assemblea dei Volontari del Gruppo costituisce il momento collegiale per eccellenza nel quale vengono condivisi i programmi annuali di lavoro, i volontari vengono informati circa le attività in corso e sono aggiornati su ogni altro argomento che riguardi l'attività ed il funzionamento del Gruppo, i volontari sono tenuti alla riservatezza degli argomenti trattati ai sensi dell'[art.20 comma 11 del presente regolamento](#);
5. L'Assemblea costituisce, inoltre, un momento di confronto, scambio di informazioni, nel quale vengono rappresentate anche specifiche esigenze o particolari proposte perché possano essere valutate dai responsabili istituzionali.
6. Le riunioni dell'Assemblea del GCVPC avvengono almeno due volte l'anno previa convocazione secondo le [modalità previste dall'art.16 del medesimo regolamento](#) almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche *ad horas* e per le vie brevi.
7. Per ogni seduta deve essere redatto un verbale da parte del [segretario](#) recante l'elenco dei presenti, gli

argomenti trattati e l'esito delle riunioni. Il verbale, sottoscritto dal [Coordinatore](#), da un membro del [Consiglio Direttivo](#) e dal [Segretario](#), viene trasmesso in copia:

- a. al Sindaco;
- b. all'Assessore delegato;
- c. al Servizio Protezione Civile;
- d. alla Giunta Comunale per le competenze di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Art.7 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo collegiale in cui confluiscono le figure di responsabilità del GCVPC ed è composto dalle seguenti figure:
 - a. [Coordinatore](#);
 - b. [Vice Coordinatore](#);
 - c. Responsabili dei [Settori Operativo](#), [Tecnologico](#) e [Logistico](#);
2. Il Consiglio Direttivo ha la funzione di garantire il necessario raccordo tra i moli di responsabilità del Gruppo, al fine di assicurare una visione collegiale e condivisa delle necessità e delle attività riguardanti i diversi settori operativi, e in particolare altresì:
 - a. approva annualmente un cronoprogramma delle [attività](#) e dei [programmi di formazione](#);
 - b. propone l'acquisizione di mezzi, attrezzature, materiali necessari a garantire l'operatività del Gruppo;
 - c. all'individuazione dei corsi di formazione più appropriati per i volontari;
 - d. alla formazione e all'addestramento dei volontari del Gruppo Comunale, favorendo, compatibilmente col numero dei volontari, la formazione di settori specializzati in relazione ai principali rischi individuati sul territorio, nonché preposizione di apposite esercitazioni;
 - e. propone l'esclusione del singolo volontario ai sensi dell'[art.15 comma 8](#) del presente regolamento;
 - f. la destinazione dei singoli volontari, in base alle competenze dichiarate o accertate, nei diversi Settori, previo parere vincolante del Servizio di Protezione Civile;
 - g. predisposizione di gruppi di volontari per le turnazioni di reperibilità, tenuto conto degli impegni professionali dei volontari;
3. Il Consiglio Direttivo del GCVPC sovrintende alle decisioni di natura organizzativa. Le riunioni avvengono ordinariamente almeno una volta al mese, su impulso del [Coordinatore](#), o su richiesta di uno dei suoi componenti. I volontari sono tenuti alla riservatezza degli argomenti trattati ai sensi dell'[art.20 comma 11 del presente regolamento](#).
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare il Sindaco e/o l'Assessore delegato e/o il personale funzionario del Servizio Protezione Civile e, su specifico invito, i Volontari del Gruppo od eventuali figure esterne delle quali ne è richiesta ed autorizzata la presenza da parte del Responsabile del Servizio Protezione Civile.
8. Per ogni seduta deve essere redatto un verbale da parte del [segretario](#) recante l'elenco dei presenti, gli argomenti trattati e l'esito delle riunioni. Il verbale, sottoscritto dal [Coordinatore](#) e dal [Segretario](#), viene trasmesso in copia:
 - a. al Sindaco;
 - b. all'Assessore delegato;
 - c. al Servizio Protezione Civile;
 - d. alla Giunta Comunale per le competenze di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Art. 8 – Coordinatore

1. Il Coordinatore del GCVPC è nominato dal Sindaco il quale, con proprio atto monocratico su designazione, a maggioranza, dell'[assemblea](#) dei [volontari effettivi](#) ai sensi dell'art.35 comma 1 lettera b) del [Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#);
2. L'individuazione avviene tra i [volontari effettivi](#) aventi, preferibilmente e compatibilmente i seguenti requisiti:
 - a. essere [volontario effettivo](#) con almeno cinque anni di anzianità al Gruppo Comunale;
 - b. possedere particolari capacità curriculari di natura organizzativa e gestionale, nonché competenze ed esperienze specifiche acquisite nel settore della Protezione Civile;
 - c. età non inferiore a 23 anni (18+5) e non superiore a 65 anni;
 - d. idoneità fisica ovvero certificato medico di sana e robusta costituzione;
 - e. in possesso della necessaria professionalità a garantire e sovrintendere i Settori di cui all'[art.10](#);
3. Il Coordinatore dura in carica tre anni dalla nomina.
4. Il Coordinatore, in stretto raccordo con il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Servizio Protezione Civile, attende ai seguenti compiti:
 - a. svolgere la necessaria attività di raccordo fra i componenti del Gruppo Comunale ed i responsabili istituzionali dell'Ente, organizzando e coordinando in maniera unitaria le attività istituzionali del Gruppo, sia in ordinarietà che in emergenza;
 - b. curare, anche avvalendosi di [collaboratori](#) individuati fra i volontari del Gruppo, il costante aggiornamento dei dati e la tenuta delle anagrafiche relative ai volontari, la tenuta e la verifica costante delle attrezzature e dei mezzi a disposizione della Struttura;
 - c. promuovere, di concerto con la componente istituzionale dell'Ente, le attività di [formazione e l'addestramento](#) dei volontari aderenti al Gruppo;
 - d. individuare i Responsabili dei Settori di cui all'[Art. 10](#), sentito il Servizio di Protezione Civile e il Sindaco e/o suo Assessore delegato;
 - e. garantire la funzionalità e l'operatività del Gruppo e gli eventuali turni di reperibilità dei volontari in collaborazione con il [Consiglio Direttivo](#);
 - f. presiedere le riunioni dell'[Assemblea dei Volontari](#);
 - g. rappresentare il Gruppo Comunale in contesti istituzionali od in occasione di cerimonie istituzionali pubbliche cui la Struttura volontaristica è chiamata a partecipare, previa autorizzazione da parte del Servizio Protezione Civile;
 - h. assicurare che le [attività](#) del GCVPC avvengano in linea con quanto previsto dal presente Regolamento.
5. In caso di assenza o di momentanea indisponibilità sia in contesti emergenziali che di ordinarietà, il Coordinatore viene sostituito dal [Vice Coordinatore](#) o, in mancanza, direttamente dal Responsabile del Servizio Protezione Civile o suo funzionario delegato del Servizio di Protezione Civile.
6. Il Coordinatore può cessare anticipatamente dalla carica rispetto alla scadenza del mandato nei seguenti casi:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. impedimento permanente quale inabilità psicofisica, debitamente certificata, che comporti la incapacità di assolvere ai propri compiti o la impossibilità di partecipare attivamente alle attività del GCVPC per un periodo di oltre due mesi;
 - c. provvedimento di revoca, adottato dal Sindaco, sentito il parere vincolante del Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
 - d. a seguito di specifico provvedimento disciplinare per gravi inadempienze.

7. In caso di dimissioni del Coordinatore, ovvero in caso di vacanza della carica a qualunque titolo, le relative funzioni sono svolte dal [Vice Coordinatore](#). In mancanza del [Vice Coordinatore](#), ovvero laddove questo sia impossibilitato, onde assicurare il mantenimento della continuità operativa del Gruppo, le funzioni di coordinamento sono assunte direttamente dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile e/o da un suo delegato funzionario del Servizio Protezione Civile, ovvero direttamente dal Sindaco.

Art. 9 – Vice Coordinatore

1. Il Vice Coordinatore del GCVPC viene nominato dal Sindaco, su proposta del [Coordinatore](#), e dura in carica per la stessa durata di quella del Coordinatore.
2. Il Vice Coordinatore viene individuato fra i [Volontari Effettivi](#) del Gruppo aventi, preferibilmente, i seguenti requisiti:
 - a. essere [Volontario Effettivo](#) con almeno due anni di anzianità;
 - b. possedere particolari capacità curriculari di natura organizzativa e gestionale, nonché competenze ed esperienze specifiche acquisite nel settore della Protezione Civile;
 - c. età non superiore a 65 anni e non inferiore a 20 anni;
 - d. idoneità fisica ovvero certificato medico di sana e robusta costituzione;
3. Il Vice Coordinatore coadiuva il [Coordinatore](#) nello svolgimento delle funzioni di competenza, lo sostituisce nei casi di assenza o momentanea indisponibilità, ovvero nei casi previsti al precedente [Art. 8](#) e svolge ordinariamente le funzioni che ad esso gli vengono delegate.

Art. 10 – Responsabili di Settore

1. I Responsabili dei Settori Operativo, Tecnologico e Logistico di cui all'[Art. 5](#) del presente Regolamento, vengono individuati dal [Coordinatore](#), sentito il parere vincolante del Servizio di Protezione Civile, fra i Volontari aventi i seguenti requisiti:
 - a. essere [Volontario Effettivo](#);
 - b. età non inferiore a 23 anni;
 - c. avere comprovate capacità ed esperienze acquisite nello specifico settore di competenza.
2. I Responsabili dei singoli Settori sovrintendono all'attività di appartenenza in stretto raccordo con il [Coordinatore](#), e possono essere da quest'ultimo revocati in ogni momento.
3. Ove non siano presenti figure in possesso della necessaria professionalità per il ruolo da ricoprire, la responsabilità del Settore può essere assunta direttamente dal [Coordinatore](#) o dal [Vice Coordinatore](#).

Art. 11 – Segretario

1. Il Coordinatore del Gruppo può avvalersi, individuandolo fra i [Volontari Effettivi](#), di un Segretario che lo coadiuvi nelle attività di carattere amministrativo e gestionale, ivi comprese l'assistenza alle attività degli [organi collegiali](#) del Gruppo.

Art. 12 - Formalizzazione delle figure di responsabilità

1. Le figure di responsabilità individuate come nei precedenti articoli, sono tempestivamente comunicate dal [Coordinatore](#) al Servizio di Protezione Civile che ne prende atto.
2. Essi hanno l'obbligo di comunicare al Servizio di Protezione Civile i periodi di reperibilità e di eventuale assenza.

Art. 13 – Ammissione

1. L'Ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda secondo lo schema di cui all'[allegato sub "C"](#), indirizzata al Sindaco e al Servizio di Protezione Civile per il tramite del protocollo generale del Comune e corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e dagli allegati ivi richiesti nella medesima domanda, intesi obbligatori.
2. Il reclutamento avviene, di norma, attraverso l'emanazione di un avviso pubblico da parte del Servizio di Protezione Civile una volta ogni due anni, e comunque in ragione delle effettive necessità di implementazione e/o ricambio dei componenti effettivi del Gruppo. L'avviso può contenere, secondo le esigenze del Servizio di Protezione Civile, criteri di selezione in base ai settori e attività specifiche al fine di garantire e potenziare le funzionalità e l'operatività del Gruppo.
3. Ai fini dell'ammissione sono necessari i seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore a 18 anni e non superiore a 50 anni ([in via eccezionale secondo i criteri di cui all'art.1 comma 9 del presente regolamento](#));
 - b. insussistenza di condanne penali definitive per reati non colposi;
 - c. idoneità fisica ovvero certificato medico di sana e robusta costituzione in relazione al ruolo da ricoprire ([in via eccezionale secondo i criteri di cui all'art.1 comma 10 del presente regolamento](#));
 - d. competenze e/o esperienze maturate in diversi settori che possano risultare di particolare utilità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
4. Non sono ammessi nell'organico del Gruppo Comunale i dipendenti comunali dell'ente e/o organi di governo di cui al "Titolo III – Organi" – "Capo I – Organi di governo del comune e della provincia" - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., perché in caso di emergenza, costoro sarebbe comunque chiamati a svolgere compiti di istituto e, di conseguenza, non potrebbero operare con il gruppo stesso.
5. La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per l'istante, ovvero l'obbligo per l'Ente di decidere sulla sua ammissione.
6. L'interessato verrà sottoposto ad un colloquio volto a verificare la qualificazione, l'idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario.

Art. 14 - Volontari in prova

1. L'ammissione in prova avviene con proprio atto monocratico su designazione da parte del previo esito favorevole della valutazione (superamento di colloquio volto a verificare la qualificazione, l'idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario) / istruttoria preliminare dell'istanza di ammissione da parte del Servizio di Protezione Civile. A far data dalla nota di ammissione e per un periodo di 6 mesi, tali volontari sono considerati come Aspiranti Volontari ed inquadrati come "[Volontari in Prova](#)";
2. Il richiedente ammesso al periodo di valutazione, assume la qualifica di [Volontario in Prova](#) (o Aspirante Volontario), la quale non comporta le prerogative del [Volontario Effettivo](#). I [Volontari in Prova](#) non concorrono alla formazione dell'organico del Gruppo.
3. Nel periodo di prova (6 mesi) gli aspiranti volontari sono posti in affiancamento ai [Volontari Effettivi](#) al fine di verificarne e testarne la capacità tecnica operativa, l'attitudine al tipo di attività e di impegno, la capacità di integrarsi con il gruppo di lavoro e la capacità di rapportarsi con i ruoli sovraordinati.
4. Al termine del periodo di prova, verificato l'esito dell'attività di affiancamento, viene valutata la qualità dell'attività svolta dal [Volontario in Prova](#) decidendo per la loro eventuale idoneità ai fini dell'ammissione fra i [Volontari Effettivi](#), ovvero stabilendone la non idoneità.

5. La valutazione in ingresso viene effettuata in maniera collegiale dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, dal [Consiglio Direttivo](#) del Gruppo e dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato. Potranno altresì partecipare, su richiesta espressa del Sindaco e/o dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, ai fini della valutazione, altro personale interno e/o esterno.
6. L'esito della valutazione viene comunicata dal Servizio di Protezione Civile all'interessato secondo le modalità previste di cui all'[art.16](#), nonché al Sindaco ed all'Assessore delegato. La decisione è insindacabile.
7. Ulteriore periodo di prova può essere eccezionalmente disposto ove quello già trascorso non sia stato ritenuto sufficiente od idoneo a consentire di poter operare la prevista valutazione.
8. I [Volontari in Prova](#) possono partecipare alle [Assemblee](#) del GCVPC ma senza diritto di parola.

Art. 15 - Volontari effettivi

1. Sono Volontari Effettivi del Gruppo Comunale i volontari di età compresa fra il 18° anno ed il 50°anno (ovvero in via eccezionale [ai sensi dell'art.1 comma 9](#) del presente regolamento al 65° anno di età) e che hanno validamente superato la valutazione in ingresso successivamente all'effettuazione del periodo di prova di cui all'[Art. 14](#), conseguendo pertanto la qualifica di Volontari Effettivi. È consentita la permanenza nel GCVPC oltre il 50° anno di età ai volontari in possesso di particolari capacità e professionalità acquisite [ai sensi dell'art.1 comma 9](#).
2. L'ammissione al GCVPC non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune di Minervino di Lecce.
3. Gli appartenenti al GCVPC [sono tenuti a partecipare nelle attività](#) del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e con il necessario decoro.
4. Essi non possono svolgere, nelle vesti di [volontari di Protezione Civile](#), alcuna attività contrastante con le finalità indicate dal presente Regolamento né sostituirsi agli organi preposti alle attività di soccorso, al Servizio di Protezione Civile ovvero assumere il Coordinamento degli interventi nelle [attività](#) e negli eventi di Protezione Civile.
5. I volontari dovranno dichiarare sulla domanda di iscrizione/mantenimento, di cui all'[allegato "C"](#), l'appartenenza ad altri Gruppi di Protezione Civile e/o Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
6. I volontari aderenti ad altri organismi di Protezione Civile, di cui al comma precedente, in fase di emergenza dovranno operare prioritariamente per il Gruppo Comunale;
7. Il mantenimento della qualifica di Volontario Effettivo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, alla partecipazione continua e partecipata alle [attività operative](#) ed alla [formazione periodica obbligatoria](#) programmata e promossa dall'Ente, nonché al relativo superamento delle relative verifiche di mantenimento operativo ove previste.
8. I Volontari Effettivi possono perdere la qualifica per i seguenti motivi:
 - a. intervenuto limite di età previsto dal presente Regolamento, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - b. dimissioni volontarie;
 - c. perdita della idoneità psicofisica, tale da non consentirne l'impiego e/o intervenuta inidoneità attitudinale;
 - d. inattività per mancata ed ingiustificata partecipazione alle [attività operative, formative ed addestrative](#) disposte dal Gruppo;
 - e. mancato mantenimento degli standard formativi/operativi e/o mancanza di motivazione e disponibilità a prestare la propria attività quale volontario;
 - f. mancata comunicazione dei turni di reperibilità e/o il mancato costante aggiornamento dei dati e la tenuta delle anagrafiche personali, richieste dal [Consiglio Direttivo](#) e/o dal Servizio di Protezione

- Civile;
- g. [provvedimento disciplinare di esclusione](#);
 - h. su richiesta espressa del [Consiglio Direttivo](#), in caso di inattività e/o assenze ingiustificate e/o per le motivazioni di cui ai commi precedenti e in particolare ai sensi dell'[art.15 comma 7](#), che comportano l'inoperatività e/o l'inefficienza del Gruppo Comunale, previo il parere vincolante del Responsabile del Servizio di Protezione Civile o del Sindaco;
 - i. per il mancato svolgimento degli interventi e/o servizi di Protezione Civile disposti e richiesti dal Servizio di Protezione Civile;
9. Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario Effettivo si provvedere alla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del Gruppo ed alla richiesta di restituzione di tutto il materiale fornito in comodato d'uso per l'espletamento dell'attività di volontariato.
10. Costantemente, ed al termine di ogni anno, viene condotta la verifica sull'organico del Gruppo in ordine alla sua consistenza numerica e nominativa e, in particolare, per ogni Volontario, sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni regionali.
11. La decadenza e quindi la cancellazione dai registri del Volontario è disposta, previa istruttoria, da parte del Servizio di Protezione Civile su richiesta del [Consiglio Direttivo](#), dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile o dal Sindaco.

Art.16 – Sistema di comunicazione del Gruppo Comunale

1. Il Servizio di Protezione Civile può disporre e/o attivare canali e/o gruppi informativi e/o di coordinamento e/o di allertamento per il corretto funzionamento delle [attività](#) ordinarie e/o di emergenza del Gruppo Comunale. Le stesse concorrono all'obiettivo di garantire l'operatività e l'efficienza immediata nonché le modalità operative da adottare nelle fasi ordinarie ed emergenziali direttamente dal Servizio di Protezione Civile. Tali sistemi sono amministrati e gestiti direttamente dal Servizio di Protezione Civile.
2. I volontari sono tenuti alla massima riservatezza delle comunicazioni e/o informazioni trasmesse e/o pubblicate mediante canali e/o gruppi e/o e-mail e/o p.e.c. ai sensi dell'[art.20 comma 11 del presente regolamento](#).
3. È vietato ai volontari l'utilizzo e/o l'attivazione di sistemi di comunicazioni diversi e/o alternativi di cui ai commi precedenti e/o non autorizzati dal Servizio Protezione Civile.
4. In caso di malfunzionamenti e/o disservizi sui sistemi di comunicazioni il volontario è tenuto a interfacciarsi con il proprio [Responsabile di settore](#) e/o il [Coordinatore](#).
5. Le comunicazioni ordinarie per i volontari saranno trasmesse e/o comunicate esclusivamente mediante una e/o più delle seguenti modalità:
 - a. mezzo sistema e-mail e/o posta elettronica certificata (indicati sulla domanda di cui all'[allegato c](#));
 - b. Albo Pretorio Online e/o Sito Istituzionale del Comune di Minervino di Lecce;
 - c. presso la sede del Gruppo Comunale mediante Avviso e/o durante l'[Assemblea](#) dei volontari;
6. Le comunicazioni di servizio / emergenze saranno rese esclusivamente secondo una e/o più modalità:
 - a. piattaforma di messaggistica istantanea di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.39 del 14/04/2016 avente oggetto "*Attività di previsione, prevenzione e allertamento finalizzata a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza annesse al Servizio di Protezione Civile. Attivazione, in via sperimentale per il Servizio Protezione Civile, di canali informativi e di coordinamento mediante sistemi informativi. Atto d'indirizzo*" – parte integrante e sostanziale del presente regolamento anche se non materialmente allegata.
7. Il singolo volontario dovrà richiedere formale richiesta di abilitazione per il tramite del proprio [Coordinatore](#) o [Responsabile di Settore](#) al Servizio di Protezione Civile secondo le modalità ivi previste; rimane al singolo

volontario la responsabilità e/o la cura di ogni eventuale ricezione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 17 - Attività del gruppo

1. Il GCVPC viene impiegato in concorso con le risorse ordinarie dell'Amministrazione Comunale e con le altre strutture operative istituzionalmente preposte di cui al [Decreto Legislativo n .1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#), nelle attività di Protezione Civile così come individuate dall'ordinamento ed in particolare di cui al precedente [Art. 3](#).
2. In particolare, nell'ambito delle attività di previsione, rientrano anche le azioni dirette all'identificazione e definizione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
3. Per quanto attiene le attività di prevenzione si intendono tutte le attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, ivi compresa la lotta attiva agli incendi boschivi (A.I.B.), anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione del rischio, in ogni tipo di scenario, si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'attività di esercitazione. Rientrano tra le attività di prevenzione, anche i servizi di guardia attiva eventualmente istituiti a presidio del territorio in caso di situazioni di allertamento di qualsiasi genere.
4. Nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali il Gruppo Comunale concorre inoltre a fornire il proprio supporto secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale, anche con riferimento all'eventuale attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) ed alle relative funzioni di supporto previste ed attivate, nonché all'interno della Sala Operativa Comunale in caso di emergenza o secondo necessità che dovessero verificarsi.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, rientrano fra le attività che il Gruppo Comunale svolge in concorso con le autorità istituzionalmente preposte, anche le seguenti tipologie di interventi:
 - a. eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale), per le quali il Gruppo può essere chiamato a svolgere i compiti specificatamente e obbligatoriamente previsti nella pianificazione comunale di emergenza, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e comunque sempre previo parere rilasciato dalla Commissione Locale Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
 - b. «attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dal [D. Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#) e in ambiente diverso da quello montano o impervio;
 - c. ogni altra attività prevista nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e negli scenari di rischio a questi assimilati, ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Per quanto attiene gli eventi a rilevante impatto locale, fermo restando, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre l'eventuale impiego del Gruppo Comunale, qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, ovvero anche da soggetti privati ed aventi scopo di lucro, gli stessi soggetti promotori dovranno concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale impiego con un contributo economico, anche forfettario e concordato caso per caso, che sarà destinato alle attività del Gruppo ai sensi del successivo [Art. 22](#).
7. Per quanto attiene la attività di ricerca di persone disperse, al di fuori dei contesti previsti dal [D.Lgs. n.1 del](#)

- [02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#), la stessa può avvenire solo in concorso con l'autorità preposta e su specifica richiesta di quest'ultima e, con particolare riferimento alla ricerca di persone scomparse ai sensi della [L. 203/2012 "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse"](#), nei limiti e secondo le previsioni delle Pianificazioni Provinciali approvate dalle singole Prefetture competenti per territorio. In caso di attivazione del Gruppo in tale specifica attività, l'autorità richiedente si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire al Gruppo.
8. Rientrano, inoltre, fra le attività istituzionali del Gruppo Comunale anche:
 - a. le attività volte alla promozione e pubblicizzazione del Gruppo Comunale anche al fine di agevolare il reclutamento di nuove risorse umane destinate all'implementazione ed al ricambio dell'organico dei volontari del Gruppo;
 - b. attività di informazione e sensibilizzazione sui temi riguardanti la Protezione Civile e le norme comportamentali di auto protezione;
 9. Qualsiasi [attività](#) e/o qualsiasi impiego del Gruppo Comunale, sia in emergenza che in ordinarietà, va disposta e/o autorizzata dal Sindaco o suo Assessore delegato previo il parere vincolante del Servizio di Protezione Civile e deve essere svolta in divisa (completa) secondo lo schema sub [allegato "D"](#) ed ["E"](#), compreso di [tesserino di riconoscimento](#), ai sensi dell'art.12 comma 2 lettera h) del [Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#).
 10. L'attivazione dei Volontari, scritta o verbale, è disposta dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile e/o da suo funzionario delegato facente parte del Servizio di Protezione Civile per il tramite del [Coordinatore](#) o, su indicazione di quest'ultimo, dai [Responsabili dei Settori](#), nonché anche direttamente dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile che può sempre avocare a sé il coordinamento operativo delle attività.
 11. Di tutte le attività svolte dal GCVPC dovrà essere stesa apposita relazione a cura del [Coordinatore](#) del Gruppo e/o dai [Responsabili dei Settori](#). In caso di attività svolta in Sala Operativa verrà redatto un brogliaccio cronologico di Sala.
 12. Per quanto riguarda l'impiego del GCVPC si intendono comunemente integralmente richiamate le disposizioni relative all'impiego del Volontariato attualmente vigenti emanate dalle autorità centrali e territoriali competenti in materia di Protezione Civile, nonché quelle eventualmente sopravvenienti.
 13. È assolutamente vietato l'impiego dei Volontari del Gruppo in attività non riconducibili alla Protezione Civile fra cui, in particolare i servizi di polizia stradale nonché qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché qualsiasi attività di carattere politico-propagandistico.
 14. I volontari del Gruppo Comunale dovranno essere muniti di un [tesserino di riconoscimento](#) che ne certifichi la generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna, [in conformità al modello sub allegato "F"](#). Il Servizio di Protezione Civile istituirà, a tal fine, apposito registro delle [tessere di riconoscimento](#), anche mediante sistemi informatici, rilasciate ai volontari appartenenti al GCVPC. Il volontario declinato deve consegnare la [tessera di riconoscimento](#).

Art. 18 – Formazione

1. Il Gruppo Comunale promuove permanentemente le attività di formazione, informazione ed addestramento per i propri Volontari, quali presupposti fondanti per l'appartenenza e la permanenza nel Gruppo e per lo svolgimento delle [attività operative](#).
2. I programmi formativi e le attività di addestramento e di aggiornamento, nonché di miglioramento delle competenze tecniche possedute, possono essere promosse direttamente dall'Ente, ovvero aderendo ad attività e/o corsi di formazione specifici organizzati da Enti Pubblici o Privati cui il Volontario, chiamato a prendervi parte, ha l'obbligo di partecipare.

3. La permanenza nel Gruppo e la relativa operatività dei Volontari è subordinata all'acquisizione delle competenze necessarie, nonché all'aggiornamento ed al mantenimento di quelle già acquisite e, nei casi previsti, anche al superamento di specifiche verifiche. La mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie, senza giustificato e documentato motivo, comporta la perdita della qualifica di [Volontario Effettivo](#) ai sensi dell'[Art. 15](#).
4. Le attività formative dei Volontari del Gruppo riguardano sia aspetti teorici che pratici, la formazione ed informazione in materia di sicurezza, nonché le attività di esercitazione.
5. Le attività formative per i Volontari possono essere direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale avvalendosi sia di risorse interne che esterne in possesso di specifiche competenze, ovvero attraverso la partecipazione a corsi di formazione organizzati da altre strutture esterne all'Amministrazione Comunale, sia pubbliche che private.
6. Le attività formative possono riguardare anche corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilitazioni previste per l'impiego di attrezzature e mezzi speciali, funzionali all'espletamento delle attività di istituto, nonché la formazione specifica per l'A.I.B.
7. L'Amministrazione Comunale provvede con risorse proprie, nei limiti delle proprie capacità di bilancio, a garantire la partecipazione dei propri Volontari allo svolgimento delle attività formative obbligatorie promosse o programmate dall'Ente.
8. I Volontari che intendano partecipare ad attività di formazione non organizzate dall'Ente potranno parteciparvi con oneri a proprio carico e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Servizio di Protezione Civile, sentito il [Consiglio Direttivo](#).
9. Almeno due volte l'anno il Gruppo Comunale, eseguirà esercitazioni di Protezione Civile, anche a sorpresa, per valutare i tempi di risposta e perfezionare conseguentemente l'organizzazione.
10. Il volontario è tenuto a trasmettere al Servizio di Protezione Civile copia dell'attestato e/o brevetto e/o la documentazione rilasciata e ne è fatta annotazione sulla scheda anagrafica personale del volontario;

Art. 19 – Diritti

1. Tutti i [Volontari Effettivi](#) hanno diritto a svolgere l'[attività](#) nell'ambito della struttura, secondo il proprio ruolo e gli incarichi ricevuti, e secondo quanto previsto dal presente Regolamento fra cui, in particolare:
 - partecipare alle [attività](#) del Gruppo;
 - essere informati delle attività promosse dallo stesso;
 - partecipare alle attività formative secondo le indicazioni dei [Responsabili](#) e del [Consiglio Direttivo](#);
 - [operare in condizioni di sicurezza](#) secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;
 - operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative.
2. Ai [Volontari Effettivi](#) impiegati in [attività di Protezione Civile](#), in [esercitazione](#) o in soccorso, vengono inoltre garantiti, anche in caso di emergenza o calamità localizzate sia sul territorio comunale che extra-comunale, i benefici previsti per legge, ai sensi dell'[art.9 "benefici a favore del volontariato di protezione civile" di cui al Regolamento Regionale 11 febbraio 2016 n.1 "Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia"](#) e dell'[Art.40 "Rimborso al volontariato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile" del D.Lgs. 02/01/2018 n.1 "Codice Protezione Civile"](#) con le modalità stabilite dalle relative disposizioni attuative emanate a livello statale e regionale, e nei limiti di copertura della spesa all'interno dei rispettivi bilanci degli Enti competenti alla loro erogazione, previa autorizzazione del Servizio di Protezione Civile.
3. Il [Volontario](#) è considerato "persona incaricata di pubblico servizio" come stabilito dall'art.358 del Codice Penale.

Art.20 – Doveri

1. L'[attività](#) dei Volontari del Gruppo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme regolamentari,

- delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili.
2. Gli appartenenti al GCVPC svolgono la propria attività, con il necessario decoro, nel rispetto delle norme vigenti, delle disposizioni di cui al presente Regolamento, con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, senza trarre alcun vantaggio personale.
 3. La fiducia reciproca tra i volontari e tra i volontari ed i propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Gruppo e della sicurezza nelle operazioni.
 4. I Volontari hanno il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti assegnati dai propri responsabili, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciari.
 5. I Volontari devono inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali loro assegnati, segnalando qualsiasi necessità ai propri responsabili.
 6. È dovere dei Volontari partecipare alle attività organizzate dal Gruppo od alle quali esso aderisce, nonché comunicare, quando richiesto, la propria reperibilità ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite loro dai responsabili gerarchicamente sovraordinati.
 7. I Volontari debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al Gruppo per finalità che non siano specificatamente stabilite dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla propria appartenenza al Gruppo.
 8. I [Volontari](#) non possono svolgere nei locali del Gruppo, durante le attività formative e/o durante interventi/servizi, attività politiche, economiche o comunque non inerenti gli scopi della Struttura, nonché utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo e/o del Servizio di protezione Civile per tali attività e comunque per scopi non istituzionali ed esterni alla Struttura.
 9. I Volontari del Gruppo non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Non possono inoltre divulgare e diffondere informazioni ed immagini relative all'[attività](#) del Gruppo sul web, con particolare riferimento ai social networks, ovvero con qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza averne ottenuto specifica e preventiva autorizzazione da parte del Servizio di Protezione Civile.
 10. L'Amministrazione ha facoltà di pubblicare senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale.
 11. I Volontari sono tenuti all'obbligo di riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate.
 12. I Volontari potranno utilizzare i materiali ed i simboli del Gruppo esclusivamente per ragioni legate alle attività istituzionalmente svolte, autorizzate dal Servizio di Protezione Civile. Essi, inoltre, non possono svolgere alcuna attività contrastante con l'ordinamento, con le finalità indicate nel presente Regolamento, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.
 13. I volontari sono tenuti al rispetto dei turni e degli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi ordinari e/o di emergenza.

Art.21 – Provvedimenti disciplinari e cautelari

1. Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, per il tramite del [Consiglio Direttivo](#), è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.
2. La conoscenza, l'accettazione ed il rispetto del Regolamento stesso condiziona l'appartenenza al GCVPC; all'uopo, ad ogni componente del GCVPC, con obbligo da parte del volontario di informarsi e conoscere eventuali modifiche e/o aggiornamenti al presente Regolamento che dovessero successivamente intervenire.
3. Il mancato rispetto del presente Regolamento da parte di un [volontario effettivo](#) e/o [in prova](#), che si renda, pertanto,

- responsabile di comportamenti contrari al buon andamento della struttura o tali da indurre grave pregiudizio per l'attività del Gruppo, è sanzionabile secondo il presente Regolamento, fatta salva ogni più grave responsabilità anche di natura penale che dovesse derivare da comportamenti non conformi e tali da configurarsi come reato.
4. Il volontario venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili ha l'obbligo di segnalare gli stessi al [Consiglio Direttivo](#), quale figura gerarchicamente superiore, il quale informa il Responsabile del Servizio di Protezione Civile e il Sindaco, quale organo procedente.
 5. L'organo procedente, una volta informato, ha l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare effettuando le opportune verifiche e dando, in ogni caso, notizia di quanto deciso in merito, entro 45 giorni dalla segnalazione.
 6. Le sanzioni disciplinari a carico di volontari che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nell'attività, o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dal Regolamento, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all'eventuale reiterazione degli stessi, sono le seguenti:
 - a. ammonizione (richiamo verbale);
 - b. diffida (richiamo scritto);
 - c. rimozione da eventuali incarichi;
 - d. sospensione a tempo determinato dall'appartenenza al Gruppo per un periodo compreso da un mese a due anni;
 - e. esclusione.
 7. L'ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo effettuato verbalmente al responsabile dell'infrazione.
 8. La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste in un richiamo scritto e motivato al responsabile dell'infrazione e deve contenere la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione.
 9. La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere l'incarico assegnato.
 10. La sospensione dall'appartenenza al Gruppo è comminata per mancanza di particolare rilievo e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di volontario.
 11. L'esclusione dal Gruppo è comminata per mancanza di particolare gravità e qualora comunque la condotta e le attività del socio si pongano in contrasto o conflitto insanabile con le finalità della Struttura. Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Gruppo:
 - a. la commissione di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. e quelli di particolare allarme sociale;
 - b. la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni, enti e/o istituti ovvero da privati per attività attinenti il Gruppo Comunale (è esclusa, sotto qualunque forma, l'accettazione di compensi di qualsiasi natura);
 - c. la mancata condivisione delle finalità del Gruppo e delle disposizioni regolamentari e segnatamente la perdita del vincolo fiduciario nell'ambito della Struttura;
 - d. la reiterata e costante non osservanza del Regolamento e delle disposizioni impartite dai responsabili gerarchicamente sovraordinati;
 - e. reiterato mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi in materia di sicurezza personale e collettiva;
 - f. altre specifiche previsioni previste dal Regolamento.
 12. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari sono comminati dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, salvo che riguardino il [Coordinatore](#) su cui provvede direttamente il Sindaco, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di revoca dall'incarico.
 13. L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale quest'ultimo può presentare le proprie deduzioni nonché chiedere di essere sentito dall'organo procedente. Sentito l'interessato, il provvedimento

motivato va emesso entro i successivi trenta giorni.

14. Il procedimento disciplinare si articola, pertanto, come di seguito:
 - a. segnalazione da parte del [volontario](#) al [Consiglio Direttivo](#) della condotta o del fatto ritenuto censurabile ai sensi del presente Regolamento;
 - b. trasmissione da parte del [Consiglio Direttivo](#), a mezzo di formale relazione/verbale scritto, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile della segnalazione riguardante la condotta censurabile o del fatto costituente infrazione disciplinare;
 - c. contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile all'interessato in quale, entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, può produrre scritti difensivi o memorie a propria discolpa, ovvero chiedere di essere ascoltato;
 - d. decisione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il parere non vincolante [Coordinatore](#) del Gruppo, riguardo l'esito del procedimento avviato, anche a seguito di avvenuta audizione dell'interessato, ove richiesta;
 - e. comunicazione dell'esito del procedimento all'interessato.
15. Nel caso in cui la commissione della condotta o del fatto censurabile riguardi il [Coordinatore](#), la segnalazione dovrà essere effettuata direttamente al Responsabile del Servizio di Protezione Civile il quale provvederà a notificare il Sindaco.
16. I provvedimenti disciplinari adottati sono inappellabili. Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari ne viene mantenuta la riservatezza.
17. Dei provvedimenti adottati, oltre all'avvenuta comunicazione per iscritto all'interessato nei casi previsti, ne è fatta annotazione sulla scheda anagrafica personale del volontario.
18. Nel caso in cui i comportamenti censurabili, che comporterebbero l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento, riguardino i [Volontari in Prova](#) si provvede non in forma rituale così come previsto per i [Volontari Effettivi](#), ma direttamente anche tramite sospensione dall'attività di affiancamento. Tali comportamenti costituiscono elementi che dovranno ineludibilmente concorrere alla valutazione circa l'ammissione o meno al Gruppo.
19. Indipendentemente dall'avvio o meno di specifico procedimento disciplinare, è facoltà del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il [Coordinatore del Gruppo](#), sospendere dalle attività in via cautelare ed urgente, salva l'applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il [volontario](#) che con la sua condotta turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento delle attività della struttura, ovvero che con il suo comportamento mini la sicurezza delle operazioni e l'incolumità personale propria e altrui, ovvero arrechi nocimento all'immagine dell'Ente.
20. La sospensione cautelare ha effetto immediato e per tutto il periodo di applicazione del provvedimento cautelare il volontario non potrà in alcun modo svolgere alcuna attività sia in ordinarietà che in emergenza.

Art.22 – Risorse

1. Ogni anno nel Bilancio dell'Ente si provvede allo stanziamento di una somma congrua al fine di garantire il funzionamento del Gruppo e l'espletamento delle attività previste.
2. Parimenti, viene istituito nel Bilancio dell'Ente, uno o più capitoli in entrata con destinazione vincolata, sul quale vengono introitate le somme derivanti da eventuali contributi e/o donazioni, liberalità, sponsorizzazioni, ovvero attività derivanti da raccolte e sottoscrizioni appositamente promosse in occasione di particolari eventi, rimborsi spese per attività svolte presso altri Enti e/o privati secondo le disposizioni vigenti, nonché eventuali trasferimenti statali o regionali anche con riferimento ai rimborsi derivanti dall'applicazione dei benefici previsti di cui all'[art.9 "benefici a favore del volontariato di protezione civile" di cui al Regolamento Regionale 11 febbraio 2016 n.1 "Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia"](#) e dell'[Art.40 "Rimborso al](#)

[volontariato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile" del D.Lgs. 02/01/2018 n.1 "Codice Protezione Civile".](#)

3. Il GCVPC si avvale per il proprio funzionamento di materiale ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale messo a disposizione da quest'ultima, di cui il [Consiglio Direttivo](#) e/o i [Responsabili di Settore](#) del Gruppo tengono un elenco aggiornato e ne cura la costante verifica, unitamente ad eventuali ulteriori risorse strumentali fornite all'Amministrazione Comunale, in comodato, da parte di Enti Pubblici o Privati.
4. Le dotazioni individuali, compresi i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), vengono consegnati al [Volontario Effettivo](#) (ed al [Volontario in Prova](#) per il periodo strettamente necessario), che ne diviene responsabile e ne cura il decoro, la pulizia e la manutenzione senza apportare modifiche tali da comprometterne l'integrità, ovvero modificare l'uniformità delle divise anche con l'apposizione di scritte, loghi, adesivi o spille non conformi e non autorizzate.
5. In caso di cessazione per qualunque causa, le dotazioni individuali assegnate al Volontario ([compreso tesserino di riconoscimento](#)) devono essere tempestivamente restituite all'Amministrazione Comunale.
6. Il materiale, i mezzi e le attrezzature collettive devono essere mantenuti in efficienza dai [Volontari](#) e dai [Responsabili dei Settori](#) che ne curano la manutenzione ordinaria e provvedono a comunicare eventuali necessità al Servizio Protezione Civile, per il tramite del [Consiglio Direttivo](#).
7. Il materiale, i mezzi e le attrezzature possono essere impiegati esclusivamente per attività e finalità di Protezione Civile e su autorizzazione scritta da parte del Servizio di Protezione Civile.
8. L'accesso ai locali e/o strutture e/o magazzini e/o uffici e/o autorimesse del Gruppo Comunale e/o del Servizio di Protezione Civile e/o del Centro Operativo Comunale è disposto ed autorizzato dal Servizio di Protezione Civile, il quale rilascerà – mediante autorizzazione scritta - copia degli accessi per il singolo volontario in base alle competenze e per il tramite del [Coordinatore](#).
9. L'accesso ai sistemi informativi e/o telematici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: internet, intranet, extranet, gestionali, ecc.) sono autorizzati e disposti dal Servizio di Protezione Civile, tramite un sistema centralizzato di autenticazione con relativo livello di autenticazione, per ciascun volontario in base ai propri incarichi.

Art. 23 - Adempimenti in materia di sicurezza

1. Per quanto attiene agli aspetti relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale si attiene al rispetto degli adempimenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo in particolare:
 - a. a dotare i Volontari del Gruppo Comunale (ivi compresi i [Volontari in Prova](#) per il previsto periodo di affiancamento), di idonea copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi;
 - b. alle attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria dei Volontari del Gruppo, secondo la disciplina vigente;
 - c. all'inserimento nei [programmi di formazione ed addestramento](#), di specifici moduli riguardanti l'informazione in materia di sicurezza, sui [rischi connessi all'attività](#) e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - d. ad assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la fornitura di DPI.
2. Ai fini di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento accertamenti sanitari riguardo ai Volontari al fine di verificare la compatibilità fra lo stato di salute e le attività svolte.
3. L'eventuale rifiuto a sottoporsi ai predetti accertamenti può comportare l'immediata sospensione dalle

attività, nonché l'esclusione dal GCVPC sensi dell'[Art. 21](#).

Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Il volontario è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Ente che inerenti i rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di protezione civile. L'eventuale rifiuto da parte del volontario a fornire i dati richiesti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dai GCVPC sensi dell'[Art. 21](#).
2. I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nonché anche con l'ausilio di strumenti informatici.
3. I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi e trasmessi ad altri soggetti, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che ne richiedano la comunicazione.
4. Tutti, i procedimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in particolare l'accertamento dello stato di salute e di idoneità allo svolgimento dell'attività, sono riservati.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Incaricato del trattamento è individuato fra il personale amministrativo del Servizio di Protezione Civile.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Gruppo, è autorizzato alla sottoscrizione ed alla stipula di accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati per quanto attiene lo svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo che non comportano direttamente assunzione di oneri, senza necessità di autorizzazione da parte della Giunta. Può inoltre, con le modalità di cui al comma precedente, firmare istanze, richieste di finanziamento, richieste di iscrizioni, di partecipazione a progetti o programmi cui il Gruppo è ammesso a partecipare ed ogni altro adempimento di natura amministrativa necessario al funzionamento del Gruppo, previa comunicazione e consultazione del Servizio di Protezione Civile, o del [Consiglio Direttivo](#) del Gruppo.
2. Le relative istruttorie sono curate dal Servizio di Protezione Civile dell'Ente che provvede ad ogni adempimento di natura amministrativa come disposto dall'art.35 comma 1 lettera a) del [D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"](#);
3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo riguardanti il Gruppo, è assicurato il supporto di personale tecnico-amministrativo del Servizio di Protezione Civile. Gli acquisiti – per l'operatività del Gruppo Comunale - seguono le precise disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni.
4. L'eventuale spostamento o variazione della sede legale e/o operativa del Gruppo non costituisce e non comporta alcuna modifica al presente Regolamento.
5. L'eventuale sopravvenienza di norme o nuove disposizioni in materia di Protezione Civile sono da intendersi immediatamente precettive senza necessità di operare modifiche al presente Regolamento, alle quali il Gruppo è tenuto a conformarsi.
6. Le previsioni contenute nel presente Regolamento, che dovessero risultare in contrasto con nuove disposizioni dell'ordinamento successivamente intervenute, si intendono di fatto abrogate e, comunque, non applicabili e prive di efficacia.
7. L'Amministrazione può disporre di un sito web – gestito e amministrato dal Servizio di Protezione Civile - dedicato all'attività istituzionale del Gruppo nell'ambito del portale del Servizio di Protezione Civile, senza necessità di richiedere apposita liberatoria ai volontari in caso di pubblicazione di immagini che ritraggano

- gli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
8. L'eventuale modifica degli [allegati](#) presenti nel presente regolamento non costituisce e non comporta alcuna modifica al presente Regolamento. Le stesse tuttavia sono approvate dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile con proprio provvedimento dirigenziale.
 9. L'eventuale variazione e/o implementazione di sistemi di comunicazione di cui all'[art.16](#) del presente regolamento non costituisce e non comporta alcuna modifica al presente Regolamento. Le stesse sono approvate tuttavia dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile con proprio provvedimento dirigenziale.

Art. 26 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa ogni incarico, ove esistente, rinveniente dalla vigenza del precedente Regolamento. L'incarico di [Coordinatore](#), al fine di garantire la continuità del Gruppo, viene assunto dal Coordinatore (ex Direttore Tecnico) "ad interim" e fino alla costituzione del nuovo ordinamento;
3. Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento, i volontari del Gruppo Comunale - attualmente Decretati e nominati dal Sindaco (ad esclusione del personale dimissionario), al fine di verificarne la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e ai fini del mantenimento dello status di [Volontario Effettivo](#), sono subordinati:
 - a. alla presentazione, per il tramite del Protocollo Generale del Comune di Minervino di Lecce, di apposita domanda di mantenimento, compilata in ogni sua parte e comprensivi di tutti gli allegati richiesti, secondo lo schema di cui all'[allegato sub "C"](#);
 - b. al superamento di colloquio volto a verificare la qualificazione, l'idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario, tenuto conto delle attività e servizi svolti dagli stessi negli anni progressi;
 - c. la commissione collegiale, di cui al successivo punto 4, in particolari casi può valutare, in seguito al colloquio, l'inquadramento del volontario quale [Volontario in Prova](#), consentendo allo stesso, nei successivi 6 mesi, di poter acquisire la qualifica di [Volontario Effettivo](#);nei termini e nelle modalità stabilite dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.
4. La valutazione del mantenimento dello status di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo viene effettuata in maniera collegiale dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, dall'Assessore delegato alla Protezione Civile. Potranno altresì partecipare, su richiesta espressa del Sindaco e/o dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, ai fini della valutazione, altro personale interno e/o esterno;
5. Il volontario che entro e non oltre il termine perentorio non ha presentato formale istanza cessa la carica di volontario con contestuale cancellazione d'ufficio dagli elenchi del Gruppo ed alla richiesta di restituzione di tutto il materiale fornito in comodato d'uso per l'espletamento dell'attività di volontariato;
6. L'esito della valutazione viene comunicata dal Servizio di Protezione Civile mediante proprio provvedimento dirigenziale pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. La decisione è insindacabile. In seguito all'esito negativo di valutazione si provvederà alla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del Gruppo ed alla richiesta di restituzione di tutto il materiale fornito in comodato d'uso per l'espletamento dell'attività di volontariato.
7. Successivamente alle valutazioni di cui ai commi precedenti il Sindaco provvede alla nomina dei [Volontari Effettivi](#), previa istruttoria da parte del Servizio di Protezione Civile, nonché provvede alla nomina del Coordinatore secondo quanto previsto dall'[Art. 8](#) del presente Regolamento.
8. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia ed in particolare a quelle riguardanti la Protezione Civile.

Allegato "A"

Logo ufficiale ed istituzionale del
"Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce"



Allegato "B"

Logo della Protezione Civile – Volontariato - della Regione Puglia

[Approvato con Delibera di G.R. n.993 del 13/06/2008 "Approvazione logo Protezione Civile Regionale"](#)



Valori cromatici del logo:

Protezione Civile – Regione Puglia

Primo cerchio esterno di colore verde (C100-M0-Y100-K0)

Secondo cerchio bianco (C0-M0-Y0-K0)

Terzo cerchio rosso (C0-M100-Y100-K0)

Quarto cerchio blu (C100-M75-Y0-K0) con scritte bianche

Quinto cerchio arancio (C0-M70-Y100-K0)

Triangolo blu (C100-M75-Y0-K0)

Triangolo blu (C100-M75-Y0-K0)

Stemma Regione Puglia in quadricromia

Le scritte inserite nel logo devono essere realizzate in carattere "Franklin Gothic Heavy" – grassetto e di colore bianco.

Allegato "C"

Schema domanda - di ammissione/mantenimento al Gruppo Comunale - non materialmente presente ma disponibile come allegato unitamente alla deliberazione in formato editabile e in formato pdf.

Divisa per il Volontario effettivo

Numero di capo in dotazione

- 1 giubbotto estivo con maniche staccabili alta visibilità - personalizzato con scritta sul retro
- 1 pantalone blu
- 1 giaccone invernale impermeabile - personalizzato con scritta sul retro
- 1 paio di stivali di sicurezza impermeabili
- 1 paio di scarponcini medio alto di sicurezza
- 1 berretto alta visibilità - con scritta protezione civile
- 2 maglie estive maniche corte a polo in cotone blu - personalizzate con scritta sul retro
- 1 maglione colore blu invernale
- 1 giaccone alta impermeabilità ed alta visibilità - personalizzato con scritta sul retro
- 1 pantalone alta impermeabilità ed alta visibilità
- 1 paio di scarpe di sicurezza modello estivo
- 1 tuta da lavoro alta visibilità

Divisa per il Volontario in prova

Numero di capo in dotazione

- 1 giubbotto estivo con maniche staccabili alta visibilità - personalizzato con scritta sul retro
- 1 giaccone invernale impermeabile - personalizzato con scritta sul retro
- 1 paio di scarponcini medio alto di sicurezza
- 1 berretto alta visibilità - con scritta protezione civile
- 1 paio di scarpe di sicurezza modello estivo

Allegato "F"

Modello / Fac-simile per tesserino di riconoscimento Volontari

Fronte

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce		
	Cognome / Nome: COGNOME Nome Codice Fiscale: AAA AAA 00A00 A000 A Matricola: 000000XX	FOTO
VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE		

Retro

Il Sindaco Firma	Comune di Minervino di Lecce (Le) – Servizio Protezione Civile Via Duca degli Abruzzi, s.n.c. - 73027 Minervino di Lecce (Le) <i>Il presente tesserino è rilasciato ai Volontari del "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce". In caso di ritrovamento si prega di farlo pervenire all'indirizzo sopraindicato. Puoi verificare la validità del tesserino accedendo all'indirizzo www.comune.minervino.le.it dell'ente oppure chiamando il centralino dell'ente: 0836.891063.</i>
Rilasciato il: 00/00/0000 - Scadenza: 00/00/0000	
Matricola: 000000XX – Tessera: 000000	